

piena nel senso precedentemente delineato, ciò che occorre valutare non è la sussistenza di riscontri oggettivi tali da far assumere alla chiamata il valore di prova certa del fatto addebitato, ma la sussistenza di un quadro indiziario che consenta di formulare il ricordato giudizio di "probabilità" circa la colpevolezza degli indagati.

Il Legislatore non ha predeterminato le fonti o gli elementi probatori utilizzabili a tale scopo. Dunque, escluso che il riscontro di carattere oggettivo debba essere costituito da elementi che già in sè forniscano la prova autonoma del fatto (poichè altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali sono invece strutturalmente assimilabili alla prova rappresentativa diretta), questo può consistere in fatti obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purchè, complessivamente considerati e valutati, essi risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell'accusa.

Nella recente sentenza del 21 aprile 1995, le Sezioni unite della S.C. hanno avuto modo di chiarire che i riscontri estrinseci, in materia di provvedimenti cautelari, sono volti ad "assicurare alla chiamata un elevato grado di affidabilità, così da superare l'alone di sospetto connaturato nella sua provenienza". A tale scopo è sufficiente, secondo l'indirizzo dato dalla citata sentenza, "una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che, per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare, quantomeno, le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare - a livello indiziario - il sospetto che costui possa aver mentito.

Ne consegue che non è invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poichè l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude di per sè anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco".

Ed ancora, in tema di riscontri, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nella vasta gamma dei possibili riscontri, va dato rilievo *"al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di*

protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale" (Cass. Sez 1^a, 30.1.1992 n. 80); ciò sulla base di una comune massima di esperienza, recepita dalla giurisprudenza, secondo la quale *"lo spessore della attendibilità della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato"* (Cass. S.U. cit. 21.4.1995).

Detto, in termini generali, sia dei criteri che debbono caratterizzare l'attendibilità (soggettiva ed oggettiva) del chiamante, sia dei riscontri alle predette dichiarazioni, va aggiunto che tanto più consistente e qualificato è il numero dei riscontri, tanto più questi ultimi si riflettono positivamente sulla attendibilità delle dichiarazioni medesime e, conseguentemente, spiegano i loro effetti sul piano indiziario, nel suo complesso.

Come è noto, poi, la giurisprudenza della S.C. sin dalla pronuncia n. 80 del 1992, già richiamata, in ordine alla interpretazione dei criteri dettati dall'art. 192, c. 3° c.p.p., per la ricerca e la valutazione degli "altri elementi di prova" e, quanto più in particolare, alla questione se (ed in quale misura) l'ottenuto riscontro sul fatto possa dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o se sia necessario, altresì, una individuale ed ulteriore verifica per ognuno dei soggetti coinvolti (il riscontro c.d. "individualizzante") ha riconosciuto che *"il riscontro sul fatto storico, per esempio, su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati protagonisti"*. Ed ancora, ha sottolineato la stessa Corte Suprema, *"nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma libero nella valutazione dell'esame comparativo appare corretta" anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perchè, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame che può, dunque, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo. Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in*

funzione del più convincente accertamento dell'altra), è intuitivo che, all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purchè esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria".

Tali argomentazioni hanno trovato ulteriore sviluppo ed approfondimento nella successiva, e già citata, pronuncia delle S.U. del 21 aprile 1995: nel ritenere non direttamente applicabile la previsione dell'art. 192 c.p.p. (che richiede l'esistenza di indizi plurimi, precisi e concordanti affinché gli stessi possano assurgere al rango di prova) nel corso delle indagini in materia di applicazione delle misure cautelari, disciplinate, invece, dall'art. 273 c.p.p. che richiede solo "indizi gravi" e non anche plurimi e concordanti, le S.U. hanno escluso la necessità, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, di un riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità, sicchè *"per quanto attiene al profilo della credibilità estrinseca, deve appurarsi la sussistenza o meno degli elementi obiettivi che smentiscano la chiamata, e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato, senza però la necessità che i riscontri riguardino, in modo specifico, la posizione di questo"*.

Sinteticamente può dunque affermarsi che, alla luce delle indicazioni contenute nelle sentenze sopraricordate dovrà tenersi conto:

a) dei riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di P.G. relative a ciascun episodio criminoso, nonchè all'adesione degli indagati al sodalizio criminoso: tutto ciò in rapporto alla verità del fatto storico esaminato ed alla sua corrispondenza con le dichiarazioni dei collaboratori al fine di poter pervenire ad una prima conferma oggettiva della attendibilità di tali dichiarazioni;

b) della capacità dei riscontri sub A) di rivelare "ex se" collegamenti del fatto con il soggetto accusato, anche in rapporto alla esistenza per le persone indagate nel presente procedimento di un generale e positivo riscontro soggettivo, costituito dai dimostrati rapporti con altre persone inserite nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonchè - in alcuni casi - dell'esistenza di precedenti giudiziari e di polizia che sono certamente indicativi dell'inserimento degli

indagati in Cosa Nostra (è il caso, nel presente procedimento, del LO BELLO);

c) della valenza probatoria delle "chiamate plurime o convergenti" (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice" che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna;

d) della particolare valenza probatoria, come riscontro "ex se" di natura privilegiata, del personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati a restare impuniti;

e) della speciale rilevanza che il riscontro privilegiato sub d) assume nel presente procedimento, nel quale fonti principali di prova sono le dichiarazioni dei collaboranti BARBAGALLO Salvatore, LIMA Gaetano, DI CARLO Francesco, SIINO Angelo, LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro, CAPOMACCIO Bruno, CAPOMACCIO Michele, RANDAZZO Angelo, DRAGO Giovanni, VITALE Simone, MANISCALCO Giuseppe e CAMARDA Michelangelo, i quali hanno reso confessioni piene e senza riserve su proprie personali responsabilità per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando, già sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilità; tanto più che con tali confessioni i collaboranti hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima sospettati, consentendo quindi l'accertamento della verità su fatti altrimenti destinati alla assoluta impunità;

f) della frazionabilità della chiamata di correo, nel senso, già molte volte chiarito, della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre.

Come si vede si tratta di criteri ormai recepiti dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, sia di merito che di legittimità, e addirittura per certi aspetti più rigorosi di quelli di recente elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In questa prospettiva è sufficiente una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare quantomeno le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in

modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa avere mentito.

Ne consegue che, non è invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di quest'ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco (cfr. la già citata sent. Cass. S.U. 21.4.1995).

Peraltro va ricordato che ancor prima della ricordata sentenza della S.C. n. 80/92 (e della giurisprudenza formatasi successivamente) alcuni dei principi sopra esposti - specie in tema di "pluralità delle chiamate di correo" e di "chiamate in correità de relato" erano presenti in numerose decisioni della Corte di legittimità. Così, già con la sentenza del 3.2.1990 (in Giust. Pen. 1990, III, 232), le Sezioni Unite hanno ritenuto che *"il giudizio di attendibilità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono peraltro determinati nella specie e nella qualità e che di conseguenza possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura"* (nello stesso senso, cfr. Cass. 30.1.91, in Giust. Pen. 1991, III, 319; Cass. 6.4.90, ibidem 1990, III, 536; Cass. 30.3.90, in Cass. Pen. 1991, II, 371; Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536).

Sulla base di tale orientamento, veniva riconosciuta forza di validi elementi di riscontro anche alle *"chiamate plurime o convergenti"*, aventi cioè identico contenuto e soggetto passivo, nonché si è ritenuto che *"una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correità"* (Cass. 20.2.90, in Cass. Pen. 1990, 164, 70; e, in senso conforme, Cass. 8.7.91, in C.E.D. nr. 7301; Cass. 11.10.90, in C.E.D. nr. 13316; Cass. 20.8.90, in C.E.D. nr. 11915; Cass. 10.7.90, in C.E.D. nr. 9914; Cass. 22.6.90, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 128; Cass. 11.5.90, in Cass. Pen. 1991, II, 871; Cass. 6.4.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536; Cass. 29.3.90 e Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536, 126; Cass. 22.10.90, in Cass. Pen. 1991, II, 866).

Appare, quindi, evidente che vi è una giurisprudenza pressoché costante sul valore di prova da attribuire ad una pluralità di chiamate di correo convergenti e concordanti (purché autonome e intrinsecamente attendibili, come è ovvio).

E, anzi, si può pure aggiungere che, ampliando ulteriormente questi concetti, la stessa Corte di Cassazione è giunta anche a ritenere che *"in tema di valutazione della prova, quando l'imputato rende dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di talune di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può, sul piano logico, essere confortata dalla riscontrata attendibilità delle altre"* (Cass. 16.1.91, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 647); ovvero che *"ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, e persino l'eventuale ritrattazione dei collaboranti ove se ne accerti la natura mendace"* (Cass. 13.7.90 e Cass. 22.6.90, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 128; nello stesso senso Cass. 15.6.90, in Giust. Pen. 1991, III, 184; Cass. 24.1.91, in Cass. Pen. 1991, 867 e Cass. 16.1.91, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1991, 647; Cass. 2.3.90, in Cass. Pen. 1990, II, 211).

A conferma di una granitica uniformità di giudizio in tema di chiamate plurime in correità, va richiamata quella giurisprudenza successiva alla decisione nr. 80/92 (peraltro parzialmente accennata in precedenza) la quale ha riconosciuto che *"la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata, sul piano della valenza dimostrativa, rispetto all'indizio in senso tecnico"* (S.C. Sez. 6^a nr. 118/93).

Altro principio, stabilito dalla Corte di Cassazione, è quello del carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento all'interno dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* di chiunque instauri con la stessa un rapporto sistematico e continuativo, e non già un semplice isolato contatto. Il principio della permanenza del vincolo associativo viene desunto dalla S.C. dalla *"valorizzazione del dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la durata detenzione e simili"*.

Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme, anche indiretta o meramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato di fatto fattuale".

In conclusione, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, ogni qual volta sia accertata storicamente una adesione all'organizzazione Cosa Nostra, concretantesi in condotte di contributo continuativo e sistematico alle attività ed ai fini dell'associazione, tale adesione deve presumersi permanente - anche al di là dei confini temporali delle condotte accertate - salva la prova certa di ulteriori fatti positivi che denotino un recesso del partecipe.

Particolarmente rilevanti, poi, appaiono le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza probatoria delle chiamate di correo *"de relato"*.

Si è, così, affermato che *"Più in generale, la chiamata in correità costituita da notizie ricevute da terzi, e non personalmente conosciute dal chiamante, può costituire valida fonte di indizi, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, se il giudice, attraverso un apprezzamento di merito ben motivato e logicamente valido, e con l'ausilio di elementi di conforto, ritenga che essa sia affidabile"* (Sez. 6^a 5.5.1992, MINEO).

In proposito ancora, la Suprema Corte ha rilevato *"l'indubbia impossibilità di poter disporre di fonti di tipo diverso"* (nel contesto criminale mafioso - N.d.R.), il fatto che le relative verifiche sono condizionate dal contesto criminale, e, infine, il principio secondo cui la intrinseca attendibilità del dichiarante di 2.^o grado è sufficiente a sorreggere la coerenza delle dichiarazioni assunte a base del provvedimento del giudice di merito.

Su quest'ultimo tema si è espressa anche la Sez. 1^a penale - nella sentenza n° 499/93, emessa nel procedimento contro CONTRADA Bruno (5.2.1993) - ribadendo che *"in tema di sottoposizione a misure cautelari personali le dichiarazioni accusatorie "de relato" da chiunque provengano (testimoni, coimputati o imputati di reato connesso) hanno il valore di indizi se tali dichiarazioni sono rese da soggetti intrinsecamente attendibili"*.

In sintesi, i principi elaborati dalla giurisprudenza, all'indomani del nuovo codice di rito in materia di valutazione delle dichiarazioni di imputati o persone sottoposte ad indagine per

reati connessi o collegati, debbono basarsi su alcuni dati essenziali: validità di piena prova della chiamata in reità o correttezza; utilizzabilità degli elementi di riscontro di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. ai fini di consacrare l'affidabilità probatoria di quanto narrato dal collaborante e non come accertamento specifico ex se sulla sussistenza del fatto-reato; ricomprensibilità tra gli *"altri elementi di prova"* di cui all'art. 192 comma III c.p.p., di ulteriori dichiarazioni accusatorie.

Naturalmente - come peraltro sottolineato dalla Giurisprudenza della S.C. (cfr. S.U. 21.4.1995, Costantino) - ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il livello probatorio degli elementi di cui sopra è certamente da valutarsi in modo meno penetrante, essendo sufficiente che tali elementi conseguano il livello (gravemente) indiziario richiesto dalla norma, e non occorrendo, invece, che essi assurgano al rango di prova, richiesto, invece, per l'affermazione del giudizio di colpevolezza.

Fatte queste necessarie premesse, andranno analizzate specificamente le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti sopra indicati, al fine di verificarne l'attendibilità alla stregua dei parametri sopra illustrati. Questo esame, condotto peraltro in modo assai puntuale da parte del P.M. nella propria richiesta, anche attraverso la valutazione critica del contenuto di singoli passi (o aspetti salienti) delle dichiarazioni, va comunque effettuato da questo Giudice, sul quale grava il compito - come è naturale - di esprimere quel giudizio idoneo a giustificare l'adozione della misura privativa della libertà personale. Il che avverrà in sede di redazione delle "schede" concernenti i singoli indagati.

Può sin d'ora affermarsi, alla luce dei principi giurisprudenziali sin qui esaminati, che correttamente l'Ufficio del P.M. si è attenuto, per la individuazione delle responsabilità dei vari indagati, ai criteri di valutazione della prova stabiliti nella citata sentenza n° 80/92 della Suprema Corte di Cassazione, nonché nella successiva giurisprudenza assolutamente dominante.

Questo Giudice, nel condividere, sul punto, l'impostazione data dal P.M. alla propria richiesta, rileva che si è tenuto conto, in particolare: dei riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di p.g. relative ai vari episodi criminosi, specialmente in riferimento alla verità del fatto storico esaminato, ed alla sua corrispondenza con le dichiarazioni dei collaboranti per dedurne una prima conferma oggettiva della loro attendibilità

(cfr. sent. cit. pagg. 261-262); della valenza probatoria delle "chiamate plurime o convergenti" (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice", che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna (cfr. sent. cit. pagg. 258-259, 265-267, 277, nonché i precedenti conformi arresti giurisprudenziali).

E) Il contributo dei collaboratori di giustizia e l'attendibilità delle dichiarazioni

Si ritiene utile, per completezza, esporre un breve profilo dei singoli collaboratori di giustizia soprattutto per saggiare quel livello di attendibilità "intrinseca" richiesto dalla giurisprudenza ora esaminata per i fini che qui rilevano.

1) SALVATORE BARBAGALLO

La collaborazione di tale personaggio con l'A.G. risale al 14 marzo 1995 quando Salvatore Giuseppe BARBAGALLO detto "Uccio" - posto in stato di fermo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - confessava, oltre al reato associativo per cui era indagato, numerosi fatti di sangue per i quali non era neppure sospettato, così fornendo un importante contributo alle investigazioni.

Le informazioni fornite dal BARBAGALLO apparivano immediatamente di elevata attendibilità, attesi anche i risultati di intercettazioni ambientali e telefoniche e i numerosi riscontri oggettivi, frutto di pregressa attività investigativa della P.G..

Le dichiarazioni rese dal BARBAGALLO - che, come si è detto, si accusava di numerosi ed efferati delitti - apparivano intrinsecamente coerenti e perfettamente compatibili con le pregresse acquisizioni investigative, con particolare riferimento alle accertate modalità dei fatti, alle armi utilizzate, ai mezzi impiegati, al numero dei partecipanti ai singoli episodi delittuosi e ad alcune specifiche circostanze che potevano essere note solo agli autori del delitto e agli organi di P.G. procedenti.

Il BARBAGALLO, inoltre, forniva un dettagliato organigramma delle *famiglie* mafiose ricomprese nei *mandamenti* di Caccamo e di Villabate, con dichiarazioni che trovavano piena corrispondenza in quelle rese da altri collaboratori di giustizia e in oggettivi e reali riscontri emersi dalle indagini di p.g.

Le indicazioni date dal BARBAGALLO consentivano inoltre alla P.G. l'individuazione di un vero e proprio arsenale costituito da diverse armi da fuoco corte e lunghe, alcune delle quali in grado di sparare anche a raffica.

L'attendibilità del BARBAGALLO è già stata positivamente valutata da vari Giudici di merito.

Ed anzi, raffrontando le dichiarazioni rese dal detto collaboratore negli anni successivi all'inizio della sua cooperazione con l'A.G. con le dichiarazioni di collaboratori assai più recenti, il giudizio di attendibilità - dal punto di vista intrinseco - del detto collaborante pare essersi rafforzato, senza che eventuali precedenti "defaillances" (peraltro episodiche e parziali) possano scalfire più di tanto siffatto giudizio.

A tal riguardo si rimanda a quanto analiticamente esposto sul conto del detto collaboratore di giustizia nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale in data 27 maggio 1997 nell'ambito del procedimento penale nr. 3745/95 G.I.P. e sul superamento delle perplessità suscitate da alcuni "infortuni di percorso" in cui il detto collaboratore era incappato nel corso della sua collaborazione. Ad avviso di questo Giudice, anche nell'ambito del procedimento in esame, tale giudizio complessivamente positivo va mantenuto.

2) GAETANO LIMA

Meno recente della precedente (in quanto risalente al 4 novembre 1993) la collaborazione di Gaetano LIMA - all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Cagliari in espiazione di pena in quanto condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - appare particolarmente significativa proprio per la messe di informazioni "di prima mano" da lui fornite in merito al sodalizio mafioso di cui aveva fatto parte.

Peraltro, proprio con riferimento al procedimento in parola, il livello di attendibilità del collaborante appare particolarmente elevato, provenendo egli dalla stessa area territoriale della maggior parte degli odierni indagati.

Il LIMA infatti riconosceva da subito di avere fatto parte dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", e indicava numerosi uomini d'onore per lo più appartenenti alle famiglie mafiose operanti nel *mandamento* di Caccamo, specificandone le modalità di azione criminale sul territorio e i collegamenti con esponenti politici anche di primo piano.

Fin dai primi interrogatori il contributo dato dallo stesso appariva di notevole rilevanza, non solo per il contenuto delle dichiarazioni predette, ma, soprattutto, in considerazione del fatto che le dichiarazioni del LIMA erano le prime che provenivano da un soggetto inserito all'interno del *mandamento* suddetto in ordine al quale le pur complesse indagini svolte fino a quel momento non avevano dato risultati apprezzabili.

Le dichiarazioni del LIMA apparivano immediatamente attendibili dal punto di vista intrinseco, in quanto provenienti da un soggetto che aveva deciso per sua libera scelta di collaborare con la giustizia in assenza di significative motivazioni secondarie, e che finiva con l'accusarsi di delitti di particolare gravità tra cui anche un omicidio.

In proposito, va altresì osservato che il LIMA avrebbe in concreto - considerata la liberazione anticipata cui aveva diritto in conseguenza del comportamento tenuto all'interno degli istituti di reclusione in cui era stato ristretto - finito di espiare la pena inflittagli in un periodo di tempo relativamente breve e non risultava coinvolto in altri procedimenti penali.

Le indagini di riscontro effettuate hanno dato ottime conferme alle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore, e consentono di formulare un giudizio ampiamente positivo in merito alla sua attendibilità.

Ritornando al contenuto delle dichiarazioni suddette, va subito osservato, per una migliore comprensione delle stesse, che, per ammissione del LIMA medesimo, queste provengono da un soggetto che, nei periodi più recenti, ha vissuto quasi ai margini della *famiglia* a causa dei suoi contrasti con i vertici della stessa di cui, nei primi anni '80, avrebbe dovuto divenire il *rappresentante*, in virtù della notevole stima di cui godeva da parte di influenti esponenti dell'epoca di Cosa Nostra quali Gerlando ALBERTI, "Piddu" PANNO e Antonino GATTUCCIO.

L'attendibilità del collaborante, inoltre, è stata più volte recentemente riscontrata positivamente dal Tribunale della Libertà di Palermo, in relazione alle dichiarazioni utilizzate nel procedimento sulla c.d. "*Mafia di Caccamo*".

3) FRANCESCO DI CARLO

Piuttosto recente - ma non per questo meno importante - appare la collaborazione del DI CARLO, iniziata in data 13 giugno 1996, anche per la particolare "caratura" mafiosa del personaggio, già importante esponente della mafia *corleonese* e capo - dal 1974 al 1978 - della "*famiglia*" di Altofonte, appartenente al *mandamento* di San Giuseppe Jato.

Il DI CARLO, tra l'altro - essendo stato sino ai primi anni '80 assai vicino a Bernardo BRUSCA ed a Salvatore RIINA - è stato in grado di fornire un rilevante contributo all'accertamento dei tumultuosi eventi verificatisi in quegli anni: dallo scioglimento della "*Commissione*" a seguito della prima *guerra di mafia*, al c.d. "*Triumvirato*", fino alla ricostituzione delle *famiglie* e della *Commissione*, ed alla successiva lotta per il potere, culminata nella seconda *guerra di mafia*, e nella presa di potere da parte dei "*Corleonesi*".

Il DI CARLO, invero, ha messo immediatamente a disposizione della A.C. le sue conoscenze su quegli anni così rilevanti anche per la odierna storia mafiosa, consentendo di riscontrare alcune dichiarazioni rese da collaboranti "*storici*", quali Antonino CALDERONE, e di svelare i retroscena di alcuni gravi delitti di mafia, in parte ancora impuniti.

Tra questi basterebbe ricordare l'omicidio dei Procuratori della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE e Gaetano COSTA, del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe RUSSO, ed altri omicidi "*eccellenti*".

Le dichiarazioni fin qui rese, alcune delle quali già positivamente riscontrate, appaiono, anche alla luce delle prime indagini, di sicura attendibilità.

4) ANGELO SIINO

Ben a ragione, la collaborazione del SIINO, iniziata inopinatamente da meno di un anno, può definirsi fondamentale per la ricomprensione di quel complesso fenomeno dei rapporti mafia-politica-imprenditoria la cui analisi negli anni precedenti, nonostante gli sforzi investigativi veramente notevoli e l'apporto di numerosi collaboratori, era stata imprecisa.

Peraltro è da rilevare come la sua collaborazione manifesti ancor più la sua importanza nell'economia di tutti i processi c.d. di "mafia ed appalti" in relazione alla particolare veste assunta dal SIINO nell'universo mafioso, per essere stato per lungo tempo uno dei principali anelli di congiunzione fra Cosa Nostra ed il mondo imprenditoriale e politico, siciliano in particolare.

E' noto come il SIINO Angelo sia il soggetto ideatore del sistema criminale di controllo degli appalti, già denominato "METODO SIINO". Questi alla fine del mese di luglio del 1997 ha deciso di interrompere definitivamente il vincolo che per lungo tempo lo ha legato all'associazione mafiosa iniziando a collaborare con la Giustizia.

A differenza di altri collaboratori, nei cui confronti si procede anche per gravi fatti di sangue e per i quali era pertanto possibile prevedere una lunga carcerazione, il SIINO aveva validissimi motivi per mantenere l'ostinato atteggiamento di assoluta reticenza che ha contraddistinto i suoi rapporti con l'autorità giudiziaria nel corso dei procedimenti che lo hanno visto finora coinvolto, non potendosi ritenere prevedibile nei suoi confronti, anche in virtù della custodia cautelare già sofferta, un ulteriore lungo periodo di carcerazione.

A cagione delle sue precarie condizioni fisiche egli aveva, peraltro, già ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e ben difficilmente, pertanto, sarebbe stato per molto tempo ancora sottoposto al regime carcerario anche a seguito dell'ultima (in ordine di tempo) ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 7 luglio 1997.

Così peraltro si è espresso il GIP, in detto provvedimento, pur disponendo la richiesta misura:

"il P.M. ha sottolineato la particolare pericolosità dell'indagato, nei cui confronti si è dimostrata inefficace la misura cautelare applicatagli degli arresti domiciliari in considerazione delle precarie condizioni di salute ed ha prospettato come necessaria l'adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare presso il Reparto detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo, sottolineando come l'incompatibilità tra le condizioni di salute dello stesso e la detenzione in carcere, verificata da ultimo in data 23.4.1997, si debba ritenere transitoria, e che, comunque, essa vada eventualmente rivalutata disponendosi nuova perizia medica.

In effetti, nella relazione medica in data 23.4.1997 (depositata in data 27.6.1997), redatta dal Prof. Antonio SALVETTI, Direttore della Cattedra di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Pisa ed indirizzata al Magistrato di Sorveglianza di Pisa si legge "E' mia convinzione che l'attuale stato di salute del paziente in questione non sia al momento compatibile con il regime di detenzione per i seguenti motivi."

Nel corpo della stessa relazione si dà atto che sono state verificate nei confronti del paziente, giusta certificazione in data 15.4.1997, numerose patologie, e, segnatamente, ipertensione arteriosa severa di tipo essenziale con impegno cardiaco e vascolare su base aterosclerotica; storia clinica di angina da sforzo e a riposo e sospetto di ischemia miocardica; diabete mellito con compromissione della componente somatica motoria e sensitiva del sistema nervoso periferico, blefarospasmo in occhio destro, con sospetto di patologia nervosa di origine centrale (tronco-encefalica), esiti deformanti di una frattura della testa dell'omero sinistro e periartrite calcifica della spalla destra con grave limitazione funzionale.

Ai sensi dell'invocato disposto dell'art. 275 comma terzo parte seconda e comma quarto c.p.p., del quale ricorrono senz'altro i presupposti, essendo stati i reati oggetto di indagine commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e sussistendo certamente, alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, va applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, essendo emerso il suo ininterrotto collegamento con i membri del sodalizio criminoso, anche in epoca successiva all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, che si è, pertanto, rivelata assolutamente inefficace alla salvaguardia delle eccezionali esigenze cautelari menzionate.

Tuttavia, tenuti presenti gli esiti della recente valutazione delle gravi patologie in diversi apparati da cui il SIINO risulta affetto, ed in attesa di ulteriore verifica della persistente incompatibilità del suo stato di salute con la misura cautelare custodiale in carcere, si deve disporre che costui venga sottoposto alla misura custodiale in parola presso il Reparto Detenuti dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo- A.U.S.L. di rilievo nazionale e di alta specializzazione"

Alla stregua delle summenzionate risultanze non vi è chi non veda come il SIINO (il cui inserimento nell'organizzazione al momento del suo ultimo arresto era - come si è visto - ancora attuale) aveva, ancora una volta, tutto l'interesse a protrarre il suo ostinato atteggiamento di chiusura così mantenendo impregiudicato il suo "prestigio" in seno all'associazione mafiosa e acquisendo ulteriori meriti suscettibili di ampia ricompensa da parte di coloro che avevano da temere qualcosa dalla sua collaborazione.

La scelta di collaborare del SIINO appare pertanto avere già prima facie, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, i crismi della spontaneità e della genuinità ed è con ogni evidenza ispirata dalla volontà di tagliare definitivamente i ponti con un passato criminale dal quale egli aveva evidentemente già da qualche tempo maturato il distacco.

Le dichiarazioni rese dal SIINO hanno già avuto il vaglio di questo stesso Giudice in relazione alle ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dell'imprenditore siciliano SALAMONE Filippo e di altri imprenditori - nell'ambito del procedimento penale nr. 5284/97 G.I.P. e ad altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'imprenditore D'AGOSTINO Benedetto nell'ambito di un procedimento collegato al precedente, ordinanze peraltro confermate - quanto meno con riferimento all'aspetto dei gravi indizi di colpevolezza (e dunque al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di correo) - sia dal Tribunale del Riesame che dalla S.C. di Cassazione. Così come il SIINO Angelo è stato più volte sentito in numerosi dibattimenti confermando sempre le proprie dichiarazioni di fatto pienamente riscontrate dagli elementi probatori raccolti nei processi ove lo stesso ha deposto.